COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 339 def.

Bruxelles, 26.07.1994

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni di alcuni paesi del Caucaso e dell'Asia centrale

(presentata dalla Commissione)

[redacted]

Relazione

Oggetto: **Azione relativa alla fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni di alcuni paesi del Caucaso e dell'Asia centrale**

1. L'Unione europea ha ricevuto numerosi appelli da parte dei capi di Stato o di governo della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirgizistan e del Tagikistan relativi alla situazione drammatica delle forniture alimentari in tali paesi, con una richiesta di aiuto urgente da parte dell'UE.

2. Gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di elaborare un'analisi concreta della situazione, quantificando le esigenze e indicando possibili risorse finanziarie. Tale documento è allegato alla presente comunicazione.

3. La Commissione ha analizzato la questione giungendo alle conclusioni seguenti:

 a) la situazione delle forniture alimentari in tutti i paesi interessati è drammatica. Il bilancio scoperto delle necessità più urgenti ammonta a circa 414 Mio di ECU per i prossimi sei mesi invernali (da metà novembre a metà maggio). Tale cifra tiene conto dei contributi di altri donatori e, in particolare, degli Stati Uniti.

 b) Data la massiccia presenza degli Stati Uniti nella regione interessata, l'UE potrebbe realisticamente farsi carico del 50% circa del disavanzo rimanente di 414 Mio di ECU, mentre il resto dovrebbe essere coperto da altri donatori.

 c) La Commissione ha avviato uno studio dettagliato di tutte le risorse di bilancio disponibili e ha concluso che gli importi seguenti potrebbero essere mobilitati dalle linee di bilancio esistenti della rubrica 4 e da altre risorse.

 - 20 Mio di ECU sulla linea di bilancio B7/511 (aiuto alimentare umanitario) possono essere mobilitati immediatamente e destinati ad aiuti alimentari per i paesi in questione. In previsione del notevole impegno che l'Unione si sarebbe dovuta assumere, l'11 luglio la Commissione ha deciso di mobilitare gli importi già destinati alla regione (13 Mio di ECU per il Caucaso e 7 Mio di ECU per il Tagikistan e il Kirgizistan). Tale decisione consente di attuare immediatamente l'operazione.

 - 5 Mio di ECU saranno mobilitati sulla linea di bilancio B7/515 (aiuto umanitario all'ex Unione Sovietica). Tale importo sarà prelevato da un pacchetto di 16 Mio di ECU destinato al Caucaso sotto forma di energia, alloggi e medicine e sarà destinato unicamente agli aiuti alimentari.

 - 10 Mio di ECU potrebbero essere mobilitati sulla linea di bilancio B7/91 (riserva d'emergenza) che ha una dotazione di 212 Mio di ECU.

 - 4 Mio di ECU potrebbero essere recuperati dalla dotazione 1994 del Tacis, al fine di assicurare un'attuazione adeguata dell'operazione (controllo, distribuzione, supervisione dei fondi di contropartita, ecc.).

 - Per poter contribuire al 50% delle esigenze il ricorso ai fondi del FEAOG è inevitabile per un importo di 165 Mio di ECU.

 Il pacchetto totale per l'azione ammonterebbe pertanto a 204 Mio di ECU.

4. E consigliabile agire immediatamente per le ragioni seguenti:

 * le forniture devono essere distribuite già in ottobre, a causa dei gravi problemi di trasporto e di disponibilità di carburante causati dalle severe condizioni climatiche prevalenti in inverno nella regione.
 * Per poter utilizzare quanto risparmiato dal bilancio del FEAOG 1984, è essenziale che il Consiglio prenda una decisione già in luglio, in quanto il bilancio 1994 del FEAOG scade il 15 ottobre e il

bilancio 1995 non consente assolutamente un'azione di questo genere. E opportuno prendere in considerazione i riporti per i finanziamenti che non saranno impegnati.
* Un'operazione di questo tipo richiede l'adozione di regolamenti d'applicazione e l'istituzione di una sofisticata infrastruttura organizzativa.

5. Data l'urgenza della situazione e tenendo conto del fatto che 39 Mio di ECU sono stati o possono essere mobilitati sulle linee di bilancio esistenti della rubrica 4 (20 Mio di ECU sulla B7/551, 5 Mio di ECU sulla B7/515, 10 Mio di ECU sulla B7/91 e 4 Mio di ECU dal Tacis 1994), la Commissione propone al Consiglio di autorizzare la fornitura di prodotti alimentari provenienti dalle scorte all'intervento per un importo di 165 Mio di ECU, approvando il progetto di regolamento allegato durante la sessione di lunedì 18 luglio.

Tale regolamento è stato elaborato sulla falsariga di azioni analoghe relative alla fornitura gratuita di prodotti agricoli.

Conformemente alla dichiarazione congiunta delle tre istituzioni del 20.2.1992, la Commissione ha invitato i due rami dell'autorità di bilancio a tenere una riunione trilaterale.

Per quanto riguarda l'attuazione, i prodotti saranno venduti sui mercati locali ad un prezzo che tenga conto delle condizioni del posto. Il ricavato verrà depositato in un fondo di contropartita che sarà utilizzato a fini sociali.

REGOLAMENTO (CEE) N° ... DEL CONSIGLIO

relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati

alle popolazioni di alcuni paesi del Caucaso e dell'Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n° 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento n° 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materre grasse (2), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito delle misure d'intervento e che, data la situazione dei mercati, è opportuno smerciare questi prodotti;

considerando che occorre migliorare le condizioni di approvvigionamento in prodotti agricoli per determinati paesi del Caucaso e dell'Asia centrale;

considerando che, nel mettere a disposizione delle popolazioni suddette i prodotti prelevati dalle scorte, occorre tener conto delle diverse situazioni locali; che si deve inoltre evitare di compromettere l'evoluzione verso un approvvigionamento conforme alle regole del mercato;

considerando che occorre verificare accertare che i prodotti agricoli forniti nel quadro di queste azioni arrivino alla destinazione stabilita;

(1) GU n. L 181 del 1.07.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/1993 (GU n. L 196 dell' 5.8.1993, pag. 22).

(2) GU n. L 172 del 30.9.1966, pag. 3025. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3179/1993 (GU n. L 285 dell'1. 10.11.1993, pag. 9).

(3) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 230/1994 (GU n. L 30 dell' 3.2.1994, pag. 1).

(4) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1096/94 (GU n. L 121 del 12.5.1994, pag. 9

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di esecuzione di queste azioni;

considerando che, vista la gravità della situazione, i prodotti devono assolutamente pervenire al più presto alle popolazioni in questione; che le operazioni devono essere avviate immediatamente e che le spese corrispondenti devono essere sostenute dal FEAOG garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede, nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad azioni con una fornitura gratuita a favore delle popolazioni di alcuni paesi del Caucaso e dell'Asia centrale di prodotti agricoli da determinare, disponibili in seguito a misure di intervento.

Articolo 2

1. I prodotti sono forniti tali e quali o dopo trasformazione.

2. Le azioni possono anche riguardare prodotti alimentari disponibili o che possono essere ottenuti sul mercato tramite la fornitura in pagamento di prodotti che provengono dagli ammassi di intervento appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

3. Le spese di fornitura, tra cui il trasporto e, se necessario, la trasformazione sono determinate con procedura di aggiudicazione o, per ragioni legate all'urgenza o a difficoltà di inoltro, con una procedura di licitazione privata.

4. Se la fornitura comporta la distribuzione a gruppi particolari di popolazione beneficiarie, le spese corrispondenti sono prese in carico secondo le procedure abituali dell'aiuto di emergenza.

5. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano delle restituzioni applicabili all'esportazione per i prodotti agricoli.

6. Le spese di trasporto sono pagate dalla Comunità, sempre che i beneficiari non prendano essi stessi in carico i prodotti nella Comunità.

7. I prodotti potranno essere venduti, con accordo tra la Commissione e le autorità locali ad un prezzo che permetta di non perturbare il mercato e costituire un fondo di controparte al fine di aiutare i più bisognosi.

Articolo 3

Le spese di tali azioni sono militati a 165 milioni de ecu iscritti al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 4

1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione delle azioni oltre che del controllo delle operazioni di consegna.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n° 1766/92 o, secondo il caso, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati.

Articolo 5

Il valore di contabizzazione dei prodotti agricoli ceduti, che provengono dagli ammassi di intervento è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n° 729/70.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno che segue quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato Membro.

Fatto a Bruxelles, lo

Da Parte del Consiglio,
Presidente

FICHE FINANCIERE

[redacted]

DATE : [redacted]

1. **LIGNE BUDGETAIRE** : B1-189 — **CREDITS** : 165 Mio ECU

2. **INTITULE DE LA MESURE** :
Projet de règlement (CE) du Conseil relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations du Caucasse et d'Asie Centrale

3. **BASE JURIDIQUE** : Règlements (CEE) du Conseil 1766/92, 136/66, 804/68 et 805/68

4. **OBJECTIFS DE LA MESURE** :
Apporter une fourniture gratuite de produits agricoles composée de céréales, d'huile d'olive, de produits laitiers et de viande bovine à des populations ciblées menacées de famine.

5. INCIDENCES FINANCIERES	PERIODE DE 12 MOIS (Mio ECU)	EXERCICE EN COURS (94) (Mio ECU)	EXERCICE SUIVANT (95) (Mio ECU)
5.0 DEPENSES A LA CHARGE			
- DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)	-	165	néant
- DES BUDGETS NATIONAUX			
- D'AUTRES SECTEURS			
5.1 RECETTES			
- RESSOURCES PROPRES DES CE (PRELEVEMENTS/DROITS DE DOUANE)	néant	néant	néant
- SUR LE PLAN NATIONAL			

	1996	1997	1998	1999
5.0.1 PREVISIONS DES DEPENSES 5.1.1 PREVISIONS DES RECETTES	néant	néant	néant	néant

5.2 **MODE DE CALCUL** :
Les produits désignés (cf. point 4) seront fournis en l'état ou après transformation à concurrence du montant fixé par le Conseil dans le cadre du présent règlement à à partir des stocks d'intervention FEOGA. Ils seront, lors de leur sortie de stocks, valorisés conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70. Les frais de fourniture , y compris de transport, seront également pris en charge.

6.0 FINANCEMENT POSSIBLE PAR CREDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNE DU BUDGET EN COURS D'EXECUTION — OUI (NON)

6.1 FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXECUTION — (OUI) NON

6.2 NECESSITE D'UN BUDGET SUPPLEMENTAIRE — OUI (NON)

6.3 CREDITS A INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS — OUI (NON)

OBSERVATIONS :

ISSN 0254-1505

COM(94) 339 def.

DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-94-350-IT-C

ISBN 92-77-71915-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

7